



Il Garante

Parere n. 10 – Prot. 149323 del 16 ottobre 2017

Oggetto: Scorrimento graduatorie Corso di Laurea in Infermieristica; tutela della posizione di merito.

La studentessa ... Omissis ... si è rivolta al Garante segnalando quanto segue:

ha effettuato e superato il test di accesso per il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche in data 13/09/2017 con un punteggio di 46,20. Le è stata assegnata la sede di Prato nonostante la sede da lei scelta fosse Firenze e non avesse indicato altre sedi. Ha quindi formalizzato l'immatricolazione il 22/09/2017. Tuttavia, a seguito dello scorrimento delle graduatorie, hanno ottenuto la sede di Firenze candidati con un punteggio più basso.

La studentessa ritiene che i posti della sede di Firenze non confermati *“sarebbero dovuti essere assegnati ai candidati che in un primo momento sono stati costretti a confermare il posto in un'altra sede ma che come prima scelta avevano messo Firenze invece di essere assegnati a candidati risultati vincitori solo a seguito di scorrimenti”*.

Come comunicato dal Presidente del Corso di Laurea, il dato fattuale indicato dalla studentessa è risultato fondato.

Quanto alle ragioni alla base di quanto lamentato e in relazione alle modalità di attribuzione delle sedi, la prof. ... Omissis ... richiama il bando relativo ai test di ammissione il cui art. 14 comma 5 prevede:

*Per il corso di laurea in Fisioterapia [Classe L/SNT-2] e per il corso di laurea in Infermieristica [Classe L/SNT-1] l'assegnazione alle sezioni della rete formativa sarà effettuata in ragione delle preferenze espresse dai candidati, secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna sede. **Resta fermo che l'assegnazione alla sezione della rete formativa attribuita all'atto dell'immatricolazione non sarà modificabile in ragione degli scorrimenti della graduatoria e della successiva immatricolazione da parte di ulteriori candidati, anche nel caso in cui questi si trovassero in posizione di graduatoria migliore di chi – PRENOTATO o ASSEGNATO – si è avvalso per primo del diritto di iscriversi. Si specifica altresì che coloro i quali si vedono proporre l'assegnazione di una sezione della rete formativa, ma non procedono a concludere l'immatricolazione***



– *PRENOTATI* – *perdono il diritto all'assegnazione della sezione secondo la preferenza espressa.*

Il richiamo alla disposizione citata è pertinente, e l'ufficio l'ha applicata in modo corretto.

Ma si ritiene che la norma contraddica in modo evidente non solo i diritti di chi ha superato la prova di ammissione con un punteggio e quindi con un merito superiore, ma lo stesso principio di ragionevolezza e in particolare di equità.

Gli stessi risultati delle prove e la formazione delle relative graduatorie perdono in tal modo, in conseguenza di successivi passaggi amministrativi, una parte della loro ragion d'essere.

Ciò potrebbe trovare una giustificazione solo nel caso in cui la revisione delle assegnazioni di sede – con successivi aggiustamenti tali da riconoscere le posizioni raggiunte in graduatoria dai candidati- comportassero tempi e impegno incompatibili con le esigenze di conclusione della procedura. Ma il Garante, pur rendendosi conto delle esigenze degli uffici, ritiene che possa e debba essere trovata una soluzione che possa conciliare le suddette esigenze dell'ufficio e quelli degli studenti a non veder vanificata una parte del loro impegno nella preparazione dei test e la complessiva valutazione del loro merito.

Tutto ciò viene segnalato non solo in previsione della normativa dei prossimi anni accademici, ma anche perché fin da quest'anno sia individuata una soluzione che consenta alla studentessa ... Omissis ... di ottenere una soluzione della questione segnalata.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 16 ottobre 2017

Il Garante dei diritti
Dott. Sergio Materia